

Attività di tintolavanderia



Descrizione

Costituisce esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Requisiti - Idoneità professionale

L'articolo 2 della legge n. 84/2006, successivamente modificato dall'art. 79, commi 2 e 3, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, definisce i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività in questione.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato un **responsabile tecnico** (*che può essere il titolare, un socio partecipante al lavoro, un collaboratore familiare, un dipendente*) il quale deve risultare in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- 1) aver frequentato **corsi di qualificazione tecnico-professionale** della durata di **almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno** e, quindi, non più di 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;
- 2) essere in possesso di un **attestato di qualifica** in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
- 3) essere in possesso di un **diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario**, in materie inerenti l'attività;
- 4) aver svolto un **periodo di inserimento presso imprese del settore** non inferiore a:
 - a) *un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;*
 - b) *due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;*
 - c) *tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.*

Il Responsabile Tecnico

Il responsabile tecnico di tintolavanderia sovrintende l'attività professionale di tintolavanderia, intesa come l'attività dell'impresa che esegue - ai sensi della legge 22 febbraio 2006 n. 84 e ss. mm.

- i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Nota

La normativa sulle tintolavanderie ricade nella competenza legislativa concorrente in cui lo Stato ha il potere di dettare i principi fondamentali e le regioni hanno il compito di disciplinare la formazione e precisare i requisiti professionali.

Relativamente alla individuazione del responsabile tecnico, le regioni non hanno a tutt'oggi provveduto all'individuazione ed approvazione di specifici corsi formativi abilitanti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico nella propria nota prot. n° 31045/2011 afferma che “non si possa impedire o affermare l'operatività delle disposizioni della legge n° 84/2006 per il solo fatto che le regioni non abbiano determinato i requisiti professionali che devono essere posseduti dal direttore tecnico”; la mancata attivazione da parte delle regioni dei corsi professionali per direttore tecnico non può e non deve costituire un ostacolo ingiustificato all'apertura di nuove imprese del settore. E' possibile pertanto individuare tre modalità per sopperire alla mancata determinazione dei requisiti professionali del direttore tecnico da parte delle regioni:

- 1) la normativa attualmente vigente consente l'assunzione dell'incarico di responsabile tecnico in caso di possesso di un'esperienza professionale specifica maturata attraverso l'inserimento rispettivamente di 1, 2 o 3 anni (in base all'inquadramento);
- 2) la mancata disciplina dei corsi qualificanti da parte di una singola regione non impedisce che possa essere utilizzata la frequenza di un corso i cui contenuti siano già stati riconosciuti validi da una diversa regione;
- 3) infine il Ministero afferma che le nuove imprese che iniziano la loro attività in regioni ove non sia stata ancora adottata la disciplina dei corsi per direttori tecnici, possono comunque individuare tale figura in modo provvisorio, sulla base del possesso di un titolo di studio in materie inerenti l'attività (maturità tecnica, diploma professionale o di livello post-secondario superiore o universitario) fino a quando la normativa regionale non confermerà la sua idoneità o la sua inidoneità; oppure individuare un RT provvisorio, che si assume l'impegno a conseguire, entro un termine prefissato, il requisito professionale attraverso la frequenza ai corsi quando istituiti dalla regione.

Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.

Requisiti strutturali

L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di **agibilità con destinazione d'uso** compatibile con l'attività stessa. L'attività deve essere svolta nel **rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni** (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, regolamenti locali di polizia urbana annonaria).

Lavanderie a gettone o self-service

L'art. 4 della Legge 84/2006 disciplina le modalità di svolgimento dell'attività compresi i servizi di raccolta e recapito dei capi, ma non disciplina le modalità di e delle tipologie self-service.

La tipologia delle lavanderie a gettone "self-service" sono realizzate in spazi allestiti con lavatrici professionali ed essiccatoi che possono essere utilizzati dalla clientela, acquistando gli appositi gettoni. Il meccanismo è simile a quello degli autolavaggi self-service: il cliente acquista il gettone per usufruire dei macchinari che gli occorrono e, nel caso ne sia sprovvisto, compra anche gli appositi prodotti detergenti. Comunque è il cliente che carica ed aziona le macchine e non è previsto alcun servizio diretto da parte di un operatore nello svolgimento dell'attività; al massimo potrebbe esserci un addetto alla manutenzione macchine che vende i gettoni e insegna ad usare le macchine (ma non svolge alcuna attività riconducibile alla professionalità della tintolavanderia). Nel citato articolo 4 è precisato che le attività di stiratura e/o raccolta e consegna capi rientrano nell'attività professionale di tintolavanderia, quindi se tali servizi vengono erogati da una lavanderia self-service, l'inquadramento della stessa potrebbe rientrare nell'attività "professionale" delle tintolavanderie e si dovrebbe adeguare alla norma di settore (L. 84/2006). Il Ministero dello Sviluppo economico nella Nota prot. 30663 del 14/02/2012, in merito alle lavanderie self-service ha chiarito che "pur non potendosi ritenere pienamente applicabile la Legge 84/2006 in tutti i suoi aspetti, in particolare con riferimento alla necessità di designazione di un responsabile tecnico, non potesse tuttavia escludersi un'applicabilità parziale della stessa.

Da tale precisazione si evince che le lavanderie self-service, se svolte secondo quanto sopra riportato (cioè non fanno nessun servizio aggiuntivo, ma mettono solo a disposizione le macchine per i clienti) rientrano nelle disposizioni della Legge 84/2006 per quanto riguarda i requisiti di sicurezza ed igienici sia delle attrezzature che dei locali, senza l'obbligo di designare un responsabile tecnico (applicazione parziale della normativa di settore); qualora vengano offerti anche servizi aggiuntivi (stiratura, ritiro e consegna merce, ecc.), allora si dovrà nominare un responsabile tecnico. **Anche per le imprese di lavanderia self-service restano fermi sia la necessità della segnalazione certificata di inizio attività**, che il richiamo alle altre disposizioni applicabili alle tintolavanderie, con particolare riferimento ai principi in materia di tutela dell'ambiente, alle competenze delle regioni in materia di impatto territoriale ambientale degli insediamenti produttivi, alla regolamentazione dei requisiti di sicurezza e igienico sanitari dei locali, degli impianti e delle apparecchiature, alle eventuali sanzioni specificatamente applicabili alle violazioni concernenti tale tipologia di attività.

Cosa fare

Al momento l'inizio attività di lavanderia avverrà mediante la presentazione di una SCIA al SUAP nella quale dovrà essere indicato il direttore tecnico che potrà esercitare tale ruolo senza il possesso di specifico requisito, con impegno ad adeguarsi quando la regione procederà all'attivazione dei corsi.

La comunicazione, la DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa per le Attività Produttive), corredata da eventuali allegati, deve essere presentata per via telematica attraverso il portale www.sardegناسuap.it al Suap del Comune di Lodè. Avvio immediato.

La competenza in merito all'accertamento dei requisiti professionali è demandata al Comune destinatario della SCIA.

Allegati

- All.B-19
- D7 sempre, tranne che per lavanderie self service (a gettone)

- A12 per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso
- C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell'iniziativa da realizzare
- D3, sempre
- A11 sempre
- Pianta planimetrica con sezione quotata dei locali, in duplice copia, redatta da un tecnico iscritto all'Albo Professionale, in scala 1:100, indicante la destinazione d'uso dei singoli locali (con la disposizione dei macchinari ed impianti, eventuali punti di emissione significativi e luogo di stoccaggio dei rifiuti), rapporti aereoilluminanti (R.A.I.) e sezioni con indicata l'altezza dei locali
- Schede tecniche dei prodotti chimici utilizzati
- Copia schede tecniche relative alle attrezzature installate
- *N.B: Per particolari caratteristiche dell'iniziativa da realizzare, gravanti sulla zona, verificare presso il SUAP la necessità di ulteriori allegati*

Per ulteriori informazioni:

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627

Indirizzo e-mail : agosanna@tiscali.it

Posta elettronica certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it

Modulistica

<http://www.sardegناسuap.it/>

Normativa di settore

- <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-22;84>
Legge 22 febbraio 2006, n. 84 *disciplina attività professionale di tintolavanderia.pdf*
- <http://www.mise.gov.it/images/stories/recuperi/Parallelo/circolare3635C.pdf>
2010_3635_Circ_MSE.
- LINEE GUIDA DELLE REGIONI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.pdf
- <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/CircolareServizi14.09.pdf>
Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 3656_C del 12 settembre 2012.PDF
- http://www.prassocoop.it/Norme/RIS%20MINSVILUPPO%2031045_11.pdf
MSE _Risoluzione n. 31045 del 18.2.2011.pdf
- MSE Nota del 27 dicembre 2006, Prot. 72730.pdf
- Nota_MSE_Nota del 8 giugno 2006, Prot. 5265.pdf
- http://www.fc.camcom.it/download/Conferenza_delle_Regioni_RT_tintolavanderie_Titoli_di_studio.pdf?chk=rq419p09t3&DWN=10343Tintolavanderie_Titoli_Studio_RT.pdf

